



CITTÀ DI LAINO BORGO

PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio del Sindaco

Prot.n.1508

Lì, 8 marzo 2020

AVVISO

OGGETTO: INFORMAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

VISTA la legge 23.08.1988, n.400;

VISTO il D.L. 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n.45 del 23.02.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n.47 del 25.02.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n.52 del 01.03.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n.55 del 04.03.2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - dipartimento della Pubblica Sicurezza, n.555/O.P/0000976/2020/1, che impartisce direttive con particolare riferimento alla sospensione delle "manifestazioni, eventi e spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in un luogo sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

VISTE le precedenti ordinanze con le quali sono state adottate misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 ed in particolare gli articoli recanti le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

INVITA

tutti i cittadini e le attività commerciali presenti sul territorio al rispetto pedissequo dei decreti ministeriali e delle ordinanze sindacali sopra citate;

i fruitori dei servizi comunali a rispettare le norme per le quali gli accessi agli uffici comunali sono garantiti in modo individuale in modo da evitare assembramenti di persone, altresì, durante il

periodo di permanenza presso gli uffici comunali va osservata la prescrizione del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro;

RENDE NOTO

Che:

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) **sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- e) **svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- f) **è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) *omissis...*
- v) **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**
- z) **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.**



IL SINDACO

Mariangelina Russo